

OGGETTO: **CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA (D.LGS 14/2019)**
ENTRATA IN VIGORE DELLE PRIME DISPOSIZIONI

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14/2/2019 il D.Lgs 14 del 12/1/2019 denominato Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che entrerà in vigore in due distinti momenti. Si esamina la tempistica della sua entrata in e farà una carrellata sulle disposizioni che troveranno applicazione fin dal mese di marzo 2019, che andranno a toccare numerose realtà economiche.

LE DISPOSIZIONI CON ENTRATA IN VIGORE 30 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE

Alcune norme della “nuova legge fallimentare” entreranno in vigore il **16/3/2019**, ovvero il trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, mentre tutte le restanti avranno decorrenza 18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, **il 14/8/2020**.

LA DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Le norme dirette a disciplinare gli istituti di **regolazione della crisi e dell'insolvenza** contenute nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs 14/2019) entreranno in vigore decorsi 18 mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 14/2/2019, e quindi il 14/8/2020.

In **anticipo**, rispetto alle disposizioni sopra indicate, per le norme riguardanti le **modifiche del codice civile**, quelle sulla **competenza giuridica per le procedure di amministrazione straordinaria ed i gruppi di imprese di rilevanti dimensioni** nonché per le disposizioni riguardanti le **garanzie a favore degli acquirenti di immobili da costruire** l'entrata in vigore è prevista il trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, **ovvero il 16/3/2019**.

La decorrenza del codice della crisi e dell'insolvenza sarà così previsto:

Articolo 389 (Entrata in vigore)	
Entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto	Articoli 27, comma 1, e 350 in materia di competenza (per materia e territoriale) per le procedure di amministrazione straordinaria ed i gruppi di imprese di rilevante dimensione.
	Articoli 363 e 364 in materia di certificazione dei debiti contributivi e dei premi assicurativi nonché quelli tributari.
	Articoli 375, 377, 378 e 379 in materia di modifiche agli assetti organizzativi dell'impresa, assetti organizzativi societari, responsabilità degli amministratori e nomina organi di controllo.
	Articoli 356, 357 e 358 in materia di istituzione e funzionamento dell'albo unico dei soggetti destinatari a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore nelle procedure contenute nel codice della crisi e dell'insolvenza.
	Articoli 385 e 386 in materia di garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire.
Entro 18 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto	Tutte le disposizioni dirette a disciplinare gli istituti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Entrando nel dettaglio delle disposizioni che avranno **decorrenza dal 16/3/2019**, si riferisce quanto segue.

MODIFICHE NELL'ORGANIZZAZIONE DELLE IMPRESE E DEGLI ORGANI SOCIALI

In base agli articoli 375, 377, 378 e 379, vengono introdotte significative novità in termini di responsabilità per gli organi amministrativi e sulla nomina degli organi di controllo in società, fino ad ora non obbligati.

Assetto organizzativo, amministrativo e contabile

L'articolo 375 introduce il comma 2 nell'articolo 2086 del codice civile, stabilendo obblighi per l'istituzione **dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile "più adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa"**. Questa organizzazione deve essere finalizzata, anche, alla rilevazione tempestiva della crisi d'impresa ed all'attivazione degli strumenti previsti per il suo superamento.

L'amministrazione delle società

L'articolo 377, richiamando l'ordine gerarchico nelle aziende previsto dall'art. 2086 c.c. ed i nuovi obblighi introdotti con l'articolo 375, interviene in materia di **amministrazione delle società, precisandone le competenze.**

La responsabilizzazione degli amministratori

Con l'articolo 378 vengono codificati, all'interno degli articoli 2476 e 2486 del codice Civile, criteri di determinazione della **responsabilità degli amministratori e del danno** (eventualmente) arrecato ai creditori.

Questa norma trova applicazione al **verificarsi di una causa di scioglimento** della società allo scopo di responsabilizzare maggiormente gli amministratori sugli obblighi di **conservazione del patrimonio sociale** e sull'inosservanza dell'obbligo di gestire la società, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento.

Si tratta di una disciplina che riguarda tutte le **azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori**, anche al di fuori di una procedura concorsuale, che vuole punire gli amministratori di società che non si attivano in tempo per far emergere la crisi e chiedere aiuto agli organi preposti (Organismo di composizione della crisi d'impresa presso le camere di commercio), così da salvaguardare la continuità d'impresa.

Estensione dell'obbligo di nomina del collegio sindacale/sindaco unico o revisore

L'articolo 379, modificando l'articolo 2477 del codice civile, estende l'obbligo di **nomina dell'organo di controllo** (collegio sindacale/sindaco) o del revisore anche alle società di capitali e alle cooperative che hanno superato per **due esercizi** consecutivi **almeno uno** dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo patrimoniale: **2 milioni di euro**;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: **2 milioni di euro**;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **10 unità**.

La norma prevede che le **società a responsabilità limitata e le società cooperative** devono provvedere a **nominare gli organi di controllo** o il revisore e, se necessario, a **modificare lo statuto** considerando le novità introdotte in materia di controllo societario, **entro nove mesi** dalla data di entrata in vigore della norma in materia di organi di controllo (art. 379) ovvero entro il **16/12/2019**.

L'obbligo dell'organo di controllo e del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma **cessa quando**, per **tre esercizi** consecutivi, non è superato **nessuno dei valori** già indicati.

Il nuovo obbligo potrebbe riguardare diverse migliaia di società a responsabilità limitata e per l'osservanza del medesimo, è prevista la modifica dell'art. 2477 del codice civile con l'assegnazione del compito di **verifica in capo al conservatore del Registro delle Imprese**.

Obbligo attuale per la nomina di sindaci o revisore	<u>Obbligo futuro per la nomina di sindaci o revisore</u>
società tenuta alla redazione del bilancio consolidato;	società tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
società che controlla una società obbligata alla revisione legale de conti;	società che controlla una società obbligata alla revisione legale de conti;
società che per due esercizi consecutivi ha superato due dei seguenti limiti	società che per due esercizi consecutivi ha superato uno dei seguenti limiti
a) attivo: 4.400.000 euro	a) attivo: 2.000.000 euro
b) ricavi: 8.800.000 euro	b) ricavi: 2.000.000 euro
c) dipendenti occupati in media nell'esercizio: 50 unità.	c) dipendenti occupati in media nell'esercizio: 10 unità.
L'obbligo viene meno se per tre esercizi nessuno dei limiti sopra indicati viene superato	

COMPETENZA PER LE PROCEDURE DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E DEI GRUPPI DI IMPRESE DI RILEVANTI DIMENSIONI

Il comma 1 dell'articolo 27 comma 1 e l'articolo 350 assegnano la competenza per le procedure di **amministrazione straordinaria** delle Grandi imprese e dei gruppi di imprese di rilevanti, al **Tribunale** dove ha sede la **sezione specializzata in materia di imprese**, tenuto conto del luogo dove il debitore ha suo il centro principale degli affari (per l'Emilia Romagna sono concentrate a Bologna).

CERTIFICAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI, ASSICURATIVI E TRIBUTARI

In base agli articoli 363 e 364 INPS, INAIL ed Amministrazione Finanziaria saranno tenuti a rilasciare una **certificazione dei loro crediti** nei confronti del debitore.
Pur entrando in vigore il trentesimo giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il **Codice assegna a questi Enti il termine di novanta giorni** per l'adozione della modulistica e/o dei contenuti della certificazione.

ISTITUZIONE DELL'ALBO DEGLI INCARICATI DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO DELLE PROCEDURE CONCURSUALI.

Gli articoli 356, 357 e 358 istituiscono l'**albo** dei soggetti destinati a svolgere le funzioni di **curatore, commissario giudiziale o liquidatore** nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza.

GARANZIE A FAVORE DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE

Con gli articoli 385 e 386 si interviene a **rafforzare le garanzie** a favore degli acquirenti di immobili da costruire.

Viene **eliminata** la possibilità di **rilascio della fidejussione** da consegnare all'acquirente in passato riconosciuta (anche) agli **intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale** richiamano dall'articolo 107 del Testo Unico Bancario (Dlgs 1/9/1993 n. 385).

Viene **estesa la garanzia** anche al caso di **mancato rilascio della polizza decennale**, con effetto dalla data di ultimazione dei lavori, a copertura di danni all'immobile o a terzi e ne viene prolungata la validità.

Diventa elemento di **nullità del contratto, esercitabile solo dall'acquirente**, la mancata consegna della **polizza assicurativa** all'atto del trasferimento della proprietà. A tal fine l'atto di vendita dovrà contenere gli estremi identificativi della polizza assicurativa e la sua conformità al decreto che i ministeri incaricati avranno adottato (entro 90 giorni dall'entrata in vigore).

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna
www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.